

Riservato all'Ufficio Proponente

prot. n. 346

del 12/01/2021

Richiesta pubblicazione Albo
 Pretorio on-line



CITTÀ DI MESSINA
Gabinetto del Sindaco

Spazio per la registrazione

Ordinanza Sindacale n. 6 del 12/01/2021

OGGETTO: Revoca Ordinanza Sindacale n. 5 del 10 gennaio 2021 avente ad oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per l'attuazione della “zona rossa” nel Comune di Messina giusta Ordinanza Contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e ai sensi dell'art. 50 D. Lgs. 267/2000 “*

IL SINDACO

VISTI gli articoli 32 e 117 della Costituzione;

RICHIAMATO il DPCM 3 dicembre 2020 che disciplina, art. 3 *“Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”*

CONSIDERATO che

- Che a seguito di richiesta dell'Amministrazione Comunale, il Commissario ad acta Covid-19 per la città di Messina inviava la *“Relazione andamento epidemiologico Covid-19 Provincia e comune di Messina”*, acquisita al protocollo generale con nota n. 4030 dell'8/01/2021, con la quale veniva reso noto che: *“Gli ultimi 14 giorni hanno visto il maggior numero di casi registrati nelle provincia di Messina con oltre 2700 nuovi casi, al terzo posto dopo le province di Catania e Palermo. Il tasso d'incidenza medio in Sicilia nello stesso periodo è stato di 37.77 casi per 10,000 abitanti. La provincia di Messina, in rapporto alla popolazione residente, presenta l'incidenza più alta pari a 44,4 nuovi casi ogni 10000 ab;*
Nel comune di Messina nello stesso periodo sono attualmente rilevabili 2022 casi in soggetti domiciliati o residenti con una incidenza pari a 80,7 /10000 ab pari a quasi il doppio di quella provinciale. (vedi tabella in calce).
Il Comune di Messina è attualmente il decimo in ordine di incidenza è primo tra i capoluoghi di provincia.
In sintesi la provincia di Messina ha registrato negli ultimi 14 gg il rapporto di incidenza più alto della Sicilia con un trend in crescita progressivo ed un picco al momento riconducibile alla fine del 2021.”
- Che con nota riassuntiva allegata alla Relazione, il Commissario Covid per Messina, dott.ssa Furnari, rendeva inoltre noto quanto segue:
 - o Che i casi covid positivi alla data dell'8/1/2021 nel distretto di Messina sono 4.429;
 - o Che nel periodo intercorrente tra il 22/12/2020 ed il 5/01/2021 sono stati *“caricati”* sulla Piattaforma ISS nr. 3.129 nuovi positivi riferiti al Distretto di

- Messina recuperando il ritardo accumulato;
- Che nel medesimo periodo (22/12/2020 – 5/01/2021) sono stati effettuati n. 6.794 tamponi molecolari;
 - Che concludeva affermando che *“E’ evidente che dal numero dei nuovi positivi del periodo 22/12/2020 – 05/01/2021 (3.129) non può essere calcolata l’incidenza reale della positività al tampone molecolare perché trattasi di soggetti rilevatesi positivi in data antecedente al periodo di esame e caricati successivamente”*.

CHE alla luce dei dati comunicati nella relazione sull’andamento epidemiologico del Commissario Covid nota prot. n. 4968 dell’8 gennaio 2021 e delle risultanze emerse al precedente tavolo tecnico del 5 gennaio 2021 il Sindaco con propria nota prot. 4968 dell’8 gennaio 2021 richiedeva al Presidente della Regione Siciliana di istituire la zona rossa nel Comune di Messina;

RICHIAMATA inoltre la richiesta trasmessa dal Commissario Territoriale Covid 19 per Messina, dott.ssa Maria Grazia Furnari dell’8 gennaio 2021 con la quale è stato chiesto al Presidente della Regione Siciliana di istituire la zona rossa nel Comune di Messina anche al fine di potere attuare

VISTA l’Ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021, adottata in sostituzione della precedente Ordinanza n. 6 del 9 gennaio 2021, con la quale *“In aggiunta alle misure contenitive del contagio di cui al decreto legge 18 dicembre 2020 n. 172, ed a quelle previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2020 e della Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 5 dell’8 gennaio 2021, nei territori dei Comuni di Messina, Castel Di Iudica e Ramacca”* trovano applicazioni le seguenti ulteriori misure restrittive

- a) *divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. È sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l’emergenza. È, altresì, consentito il transito per l’ingresso e l’uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l’allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;*
- b) *divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;*
- c) *sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;*
- d) *sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;*
- e) *sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);*
- f) *chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma “e”, purché sia consentito l’accesso solamente alle predette attività;*

g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.

h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.

2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020.

CONSIDERATO che alla luce delle su richiamate premesse veniva emessa l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 10 gennaio 2021 con la quale sono state disposte ulteriori misure di contenimento del contagio da Coronavirus ad integrazione sia delle disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 che della Ordinanza Contingibile ed Urgente del Presidente della Regione n. 7 del 10 gennaio 2021, con entrata in vigore dell'11 gennaio 2021 e termine al 31 gennaio 2021;

CHE inoltre nella predetta O.S. n. 5/2021 era stata prevista, all'art. 11, la sospensione delle attività di vendita al dettaglio di generi di prima necessità come elencate all'Allegato 23 del DPCM 3 dicembre 2020 – con esclusione delle attività di vendita di generi alimentari, a far data dal 15 gennaio 2021 fino al 31 gennaio 2021.

CHE il superiore provvedimento è stato emesso nell'ambito di una strategia di contrasto e contenimento del contagio che riguarda anche l'avvio di una attività di monitoraggio del numero dei soggetti positivi covid in rapporto ai numeri di tamponi eseguiti, del numero dei posti letto covid di degenza ordinaria e di terapia intensiva disponibili presso le strutture sanitarie messinesi per cui le ulteriori misure restrittive di cui alla citata Ordinanza Sindacale n. 5/2021 erano state elaborate con lo scopo di eseguire un monitoraggio costante dell'andamento del contagio con andamento diacronico.

RITENUTO tuttavia che dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza Sindacale n. 5/2021 l'Amministrazione comunale non è stata posta nelle condizioni – nonostante gli impegni assunti dall'ASP di Messina e dal Commissario territoriale Covid nei tavoli tecnici del 9 gennaio 2021 e del 10 gennaio 2021 – di avere una precisa cognizione dell'andamento del contagio né dell'andamento dell'emergenza sanitaria in città con riferimento ai posti letto COVID di degenza ordinaria e di terapia intensiva disponibili presso le strutture sanitarie cittadine non avendo più ricevuto alcuna comunicazione al riguardo dalla predetta ASP Messina e dal Commissario Covid.

OSSERVATO infine che si sono registrati fenomeni di tensione crescente, per cui risulta concreto il pericolo di disordini o fenomeni di pericolosa eversione sociale, anche in considerazione delle minacce formulate pubblicamente all'indirizzo del Sindaco e che hanno costituito oggetto di specifica denuncia all'Autorità Giudiziaria e che impongono di adottare il presente provvedimento a tutela dell'ordine pubblico.

VISTI

L'art. 32 della Costituzione;

L'art. 32 della L. 23/12/1978 n. 833,

L'art. 117 del D.Lgs 31/3/1998 n. 112;

L'art. 50 D. Lgs. n. 267/2000;

Il DPCM 3 dicembre 2020

L'Ordinanza Contingibile e Urgente del Presidente della regione Siciliana n. 5 del 10 gennaio 2021

REVOCA

Con effetto immediato l'Ordinanza Sindacale n. 5 del 10 gennaio 2021.

Ai fini del contenimento del contagio da coronavirus nel territorio del Comune di Messina, dall'11 gennaio fino al 31 gennaio 2021, trovano applicazione le disposizioni di cui al DPCM 3 dicembre 2020 art. 3 come integrate dalle disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 7 del 10 gennaio 2021.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente e nell'Albo Pretorio online. Che la presente Ordinanza venga comunicata a

- S.E. Prefetto di Messina
- Sig. Questore di Messina
- Comandante Provinciale dei Carabinieri di Messina
- Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Messina
- Comandante dei VV.FF. di Messina
- Comandante della Capitaneria di Porto di Messina
- Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale Messina
- ASP Messina - Commissario Territoriale Emergenza Covid Asp Me
- Dipartimento Servizi alle Imprese e alla Persona – Ufficio Politiche Scolastiche;
- Polizia Municipale di Messina
- Polizia Metropolitana

IL SINDACO

On.le dott. Cateno De Luca

